M_D A3DFB29 REG2025 0016380 07-04-2025

Il Ministro della Difesa

VISTO l'articolo 1274, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», che, nel disciplinare le condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, prevede che il personale appartenente al ruolo dei marescialli, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti;

VISTO l'articolo 1275, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare che, nel disporre ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare, prevede che per determinate specialità o gradi, il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi;

VISTO l'articolo 1276, del Codice dell'ordinamento militare, che disciplina lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

VISTO l'articolo 1280, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi richiesti in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, per la valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore dei sottufficiali della Marina militare;

VISTO il Bando di concorso pubblico del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale - n. 14 del 21 febbraio 2017, per il reclutamento di marescialli dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e di otto marescialli del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui n. 2 marescialli per la categoria/specialità/abilitazione Servizio sanitario/Tecnici sanitari/neurofisiopatologia (SS/T/nfp) e n. 2 marescialli per la categoria/specialità/abilitazione Servizio sanitario/Tecnici sanitari/tecnico di laboratorio biomedico (SS/T/lb);

CONSIDERATO che i sottufficiali a nomina diretta del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare, appartenenti alla categoria/specialità Servizio sanitario/Tecnici sanitari (SS/T), sono in possesso di particolari competenze tecniche e di un profilo professionale altamente specialistico e settoriale nell'ambito sanitario;

M_D ABBE6E3 REG2025 0025824 07-04-2025
ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 350UXC0011

Digitally signed by ROCCO MUSILLI
Date: 2025.04.07 15:55:06 CEST

CONSIDERATO che risulta particolarmente complesso contemperare l'esigenza di far assolvere ai sottufficiali del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare, appartenenti alla categoria/specialità Servizio sanitario/Tecnici sanitari (SS/T), i periodi minimi di imbarco richiesti per la valutazione, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, assicurando nel contempo un impiego congruo con le loro competenze e garantendo il mantenimento di adeguate competenze professionali che necessitano di un continuo aggiornamento sul campo;

RITENUTO che solo un ridotto numero di unità navali della Marina militare, per tipologia di impiego e per funzioni operative della Forza armata, è dotato di strutture sanitarie complesse che prevedono incarichi corrispondenti alle mansioni del personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare appartenente alla categoria/specialità Servizio sanitario/tecnici sanitari;

RAVVISTA la necessità di garantire un equo sviluppo di carriera e un adeguato impiego del personale tecnico-sanitario nelle mansioni per il quale è stato reclutato e formato ovvero in settori di precipuo interesse per la Forza armata;

ACQUISITO il parere favorevole della competente Commissione di avanzamento dei marescialli della Marina militare;

D E C R E T A

Art. 1

Esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare appartenenti alla categoria/specialità Servizio Sanitario/Tecnici sanitari.

1. I sottufficiali del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare, appartenenti alla categoria/specialità Servizio Sanitario/Tecnici sanitari, reclutati con il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 14 del 21 febbraio 2017, sono esonerati dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento al grado di capo di 1^ classe.

Roma, – 4 APR. 2025

IL MINISTRO

M_D ABBE6E3 REG2025 0025824 07-04-2025